

a) Procedure concorsuali – Concordato preventivo – Azione di accertamento dell'inefficacia ex artt.167-168-169 L.F. – Rapporti regolati in conto corrente – Anticipazione su ricevute bancarie – Prosecuzione del rapporto – Compensazione debiti/crediti fra impresa correntista e Banca – Previa verifica dell'esistenza del patto di compensazione con la Banca – Necessarietà;

Ipotesi affermativa – Debito della Banca verso il correntista – Contestuale credito della Banca verso il correntista – Facoltà della Banca di compensare – Liceità;

Anteriorità del credito della Banca rispetto al suo debito – Irrilevanza;

3

a) E' consolidato l'insegnamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 1998 n. 2539 e Cassazione civile, sez. I, 1° settembre 2011 n. 17999), secondo cui, in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, ferma restando la perseguibilità e la concreta prosecuzione del rapporto bancario durante la procedura concorsuale minore, occorre distinguere a seconda che la convenzione relativa alla tale operazione preveda, o no, una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse, ossia il c.d. patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione e di elisione nel conto delle partite di segno opposto; e secondo cui, nell'ipotesi affermativa, la banca ha diritto di "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore alla ammissione alla procedura ed il suo debito posteriore: vale a dire che in questo caso non opera il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né - ove a questa consegua il suo fallimento - il curatore fallimentare hanno diritto a che la banca riversi in loro favore

delle somme riscosse e non le ponga in compensazione col proprio credito (vedasi anche Cassazione civile, sez. I, 23 luglio 1994 n. 6870).